COMUNE DI MOLINELLA – Città Metropolitana di BOLOGNA

Repertorio n. 1317 del 25/02/2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'INTERVENTO EDILIZIO DI MIGLIORAMENTO SISMICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI MARMORTA. IMPORTO DI EURO 85.740,97 (OLTRE IVA)

Il giorno 25 del mese di Febbraio dell'anno 2021 (25/02/2021) in Molinella presso la sede municipale sita in Piazza Martoni n. 1

----------TRA----------

Ing. Angela Miceli, nata a Molinella il 01.10.1973, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Generali e del territorio Comune di Molinella, domiciliata per la carica presso la sede del Comune medesimo (C.F. 00446980377 P.I. 00510171200), la quale dichiara di agire esclusivamente in nome per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, parte di seguito chiamata "Comune";

----------E----------

Dott.ssa Francesca Guglielmi, nella sua qualità di Amministratrice Unica di MOLINELLA FUTURA S.R.L., nata a Bologna il 25/09/1991 C.F. GGLFNC91P65A944A, domiciliata per la carica presso la società medesima con sede in Molinella (BO), via Andrea Costa n. 12, C.F. 02797611205, parte di seguito chiamata "Società"

PREMESSO

- che la Società Molinella Futura s.r.l. risulta costituita a

seguito di delibera del Consiglio comunale del Comune di Molinella n. 85 del 17/12/2007, esecutiva ai sensi di Legge, relativa a "Costituzione di una società patrimoniale in house del Comune di Molinella; approvazione schemi di atti, studio di fattibilità e procedure, correlati alla relativa costituzione", e n. 12 del 19/3/2008, esecutiva ai sensi di Legge, relativa a "Approvazione del piano industriale di Molinella Futura Srl";

- che l'oggetto della Società consiste nella gestione del patrimonio e dei servizi pubblici del Comune di Molinella, volto al mantenimento, l'incremento ed infine al miglioramento della qualità delle infrastrutture e dei servizi del Comune;

- dato atto che, in base alla sua ragione sociale, la Società può assumere in modo diretto dal Comune appalti di servizi di architettura ed ingegneria, riconducibili alla progettazione, direzione lavori di opere e lavori inseriti nella programmazione annuale ai sensi del D. Lgs. 50/2016, nonché ogni servizio tecnico ed intellettuale;

- che alla luce di quanto sopracitato, la Società risulta, a seguito della deliberazione della G.C. n. 156/2020 avente ad oggetto l'approvazione dell'Accordo quadro tra Molinella Futura s.r.l. ed il Comune di Molinella, affidataria dei servizi di ingegneria ed architettura;

- che con Determina Dirigenziale n. 855 del 27/11/2020 è attribuito alla Società Molinella Futura s.r.l. il servizio di

architettura ed ingegneria relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento edilizio di adeguamento sismico presso la Scuola Primaria di Marmorta sita in via Fiume Vecchio n. 175/177;

CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 Premessa

Le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente contratto, in quanto costituiscono condizioni preliminari, essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei diritti e delle disposizioni volute dalle parti con il presente contratto.

Art. 2 Oggetto del contratto

Il Comune affida alla Società i servizi di progettazione e la direzione dei lavori relativi alla realizzazione dell'intervento edilizio di adeguamento sismico presso la Scuola Primaria di Marmorta sita in via Fiume Vecchio n. 175/177.

La Società si impegna ad eseguire i suddetti lavori di progettazione, seguendo le condizioni disposte dal presente contratto, impegnandosi altresì all'osservanza della disciplina di cui al D. Lgs. 50/2016, in particolare dell'art. 23 comma 7 e dell'art. 23 comma 8 e del D.M. 7 marzo 2018 n. 49.

ART. 3 Modalità di esecuzione e durata del Contratto

Le attività svolte dovranno essere attuate recependo direttamente le indicazioni organizzative impartite dal Responsabile dell'Area Servizi generali e del Territorio del

Comune di Molinella.

Inoltre, laddove la loro attuazione richieda l'iscrizione dei soggetti esecutori ad un albo professionale il personale addetto dovrà esservi regolarmente iscritto.

La Società potrà avvalersi di soggetti terzi nel rispetto della normativa vigente di settore, assumendosi tutte le responsabilità anche riguardanti il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica eventualmente da espletare per la scelta dell'operatore economico e della verifica del possesso dei requisiti tecnici dei prestatori di servizi, rimanendo quindi unica responsabile delle attività svolte dal proprio personale o dai sopracitati soggetti terzi.

Il presente Accordo ha durata di 12 mesi dalla sottoscrizione.

Art 4 Obblighi della Società Affidataria

L'affidatario sarà responsabile in via esclusiva della qualità dei servizi espletati, della redazione della progettazione nelle sue tre fasi (fattibilità tecnica ed economica dei lavori, progettazione definitiva e progettazione esecutiva), conformemente a quanto stabilito dalla normativa in vigore nel settore dei lavori pubblici. È altresì richiesto il rispetto dello standard di diligenza tipico di un operatore particolarmente esperto nella progettazione delle opere in questo contratto affidate, ed anche delle norme, prescrizioni e condizioni locali e generali che influiscano sulla progettazione e realizzazione dell'opera e/o del servizio.

ART.5 Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta ad euro 85.740,97.

È disposto il pagamento anticipato dell'importo pari al 20% del totale dei lavori, alla sottoscrizione del contratto. È disposto inoltre il pagamento del 40% alla validazione positiva del progetto definitivo e del restante 40% a saldo della validazione del progetto esecutivo. I seguenti pagamenti verranno corrisposti alle condizioni previste dal Codice dei contratti.

6 Risoluzione del contratto con revoca del servizio

È prevista la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei casi di seguito elencati:

-mancato rispetto di termini essenziali per il corretto adempimento del contratto;

-interruzione delle attività imputabile a dolo o colpa grave della Società;

- gravi e reiterate infrazioni delle norme di legge e/o del presente contratto, imputabili a dolo o colpa grave della Società;

-cessione del contratto da parte della Società.

In caso di inadempimento totale o parziale delle prestazioni oggetto del presente contratto, quest'ultimo sarà immediatamente risolto, fatte salve le eventuali azioni di risarcimento danni.

Alla richiesta di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c., ovvero alla dichiarazione di risoluzione del contratto di cui al precedente comma 1 consegue l'automatica

revoca dell'affidamento del servizio.

ART.7 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

La Società si impegna ad iniziare le attività disposte dal presente contratto a partire dalla data di stipulazione dello stesso. I termini per ultimare tutte le attività disposte dal contratto, decorreranno dalla data della stipulazione stessa ed è fissato al 24/02/2022.

ART. 8 Penale

Su ogni pagamento previsto, ad eccezione di quanto corrisposto a titolo di anticipo, dal presente contratto sarà disposta una trattenuta del 10% dell'importo stabilito, fatto salvo il maggior danno, che dovrà garantire il Committente da inadempimenti contrattuali, anche di ritardi. Le somme così trattenute saranno restituite 30 giorni dopo la conclusione dalla prestazione, previa dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune che il contratto è stato eseguito a regola d'arte.

ART. 9 Dichiarazione di cui alla L. n. 136/2010 rubricata "Piano straordinario contro le mafie"

In attuazione degli obblighi previsti dalla L. n. 136/2010 il Comune dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. Le parti danno atto che le transazioni del presente contratto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di banche ovvero della Società Poste italiane s.p.a.. Le parti riconoscono che il

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 10 Disposizioni Finali

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. 5/10/2010 n. 207.

Per ogni contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, attuazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto sarà competente il Foro di Bologna.

Letto, firmato e sottoscritto

COMUNE DI MOLINELLA	**MOLINELLA FUTURA S.R.L.**
Resp.le Serv. Gen. e del Territorio	Amministratrice Unica
(Ing. Angela Miceli)	**(Dott.ssa Francesca Guglielmi)**
f.to digitalmente	f.to digitalmente